

Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — ZZ/Commissione**(Causa F-46/14)**

(2014/C 212/61)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: J-N. Louis, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'8 novembre 2013 recante il calcolo dell'abbuono dei diritti a pensione maturati prima dell'entrata in servizio del ricorrente presso la Commissione;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — ZZ e ZZ/Commissione**(Causa F-47/14)**

(2014/C 212/62)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* ZZ e ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento delle decisioni relative al trasferimento dei diritti a pensione dei ricorrenti nel regime pensionistico dell'Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari e condannare la Commissione a risarcire ai ricorrenti il pregiudizio causato loro dal trattamento tardivo delle loro domande di trasferimento dei loro diritti a pensione derivante dall'applicazione delle DGE dell'articolo 11 dell'allegato VIII dello Statuto del 2 marzo 2011 invece di quelle del 28 aprile 2004;

Conclusioni dei ricorrenti

- Dichiarare illegittimo e inapplicabile l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto;
- annullare le decisioni del 15 e 24 ottobre 2013 di liquidare i diritti a pensione maturati dai ricorrenti anteriormente alla loro entrata in servizio, nell'ambito del trasferimento di tali diritti nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, facendo applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

- condannare la Commissione a risarcire ai ricorrenti il pregiudizio loro causato dal trattamento tardivo delle loro domande di trasferimento dei diritti a pensione, derivante dall'applicazione delle DGE dell'articolo 11 dell'allegato VIII dello Statuto del 2 marzo 2011 invece di quelle del 28 aprile 2004;
 - condannare la Commissione alle spese.
-